



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 204 del 03 APR 2025

OGGETTO: Convenzione con l'Università degli Studi di Genova per la frequenza fuori rete formativa di medici in formazione specialistica della Scuola di Specializzazione di Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore: specializzanda dott.ssa Francesca Morreale.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT.SSA PAOLA LATTUADA

**SU PROPOSTA DEL DIRIGENTE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 03 APR. 2025 all'Allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento
Direttore UOC Affari Generali e Legali
dott. Luigi Ortaglio

ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA

Si attesta la regolarità contabile, la copertura economica e l'imputazione a bilancio degli oneri/introiti derivanti dal presente provvedimento con annotazione:

- Il presente provvedimento non comporta oneri diretti a carico del bilancio aziendale

Il Direttore UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità
Dott.ssa Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 204 del 03 APR 2025

IL DIRETTORE GENERALE

Viste:

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 01/01/2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR XII/2158 del 15/04/2024 di nomina della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 19/04/2024 - 18/04/2027;
- la deliberazione aziendale n. 198 del 18/04/2024 di presa d'atto della predetta DGR XII/2158/2024 e di insediamento dal 19/04/2024 sino al 18/04/2027 della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'ASST Gaetano Pini-CTO;

Visti:

- il D.Lgs. 30/12/1992 n. 502 e successive modifiche "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421", e in particolare l'art. 6 "Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università";
- il D.Lgs. 17/08/1999 n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE" che, nel Titolo VI, disciplina la formazione dei medici specialisti;
- il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministero della Salute del 04/02/2015 n. 68 "Riordino delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria";
- il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministero della Salute del 13/06/2017 n. 402 "Definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria ai sensi dell'art. 3 comma 3, del Decreto Interministeriale n. 68/2015";

Premesso che con e-mail del 12/03/2025, l'Università degli Studi di Genova, Ente di diritto pubblico, ha avanzato richiesta di svolgimento di un periodo di formazione extra rete presso la UOC di Anestesia Rianimazione e Terapia del Dolore del P.O. Pini di questa Azienda, della dott.ssa Francesca Morreale, iscritta al III anno di corso della Scuola di Specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore del predetto Ateneo, all'uopo allegando bozza di convenzione e progetto formativo;

Dato atto che l'allegato 1 punto 1.2 del suindicato Decreto n. 402/2017 prevede, per le Scuole di Specializzazione, quanto segue: "al fine di perfezionare la formazione, la Scuola può avvalersi del supporto di ulteriori strutture extra rete formative, sia italiane che estere, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi...omissis..." e "con riferimento all'attività formativa professionalizzante e ai tirocini da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della Scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali così come previsto dalle vigenti norme. Tali strutture devono essere necessariamente pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario nazionale. Se la struttura in questione risulta già facente parte della rete formativa di una Scuola di specializzazione di altro Ateneo, il rapporto convenzionale da predisporre sarà di tipo individuale ed in deroga nonché subordinato anche alla verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria (in termini di



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 204 del 03 APR. 2025

posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura";

Atteso che con nota e-mail del 31/03/2025, il Dott. Andrea Tognù - Direttore della UOC di Anestesia Rianimazione e Terapia del Dolore del P.O. Pini di questa ASST ha comunicato la disponibilità ad accogliere la sopracitata specializzanda, per il periodo di formazione dal 07/04/2025 al 06/06/2025, sussistendo, tra i requisiti di cui all'allegato 1 del suindicato Decreto n. 402/2017, l'ulteriore capacità ricettiva in rapporto all'attuale numero dei medici in formazione specialistica assegnati dall'Università degli Studi di Milano e frequentanti la predetta UOC in forza di specifica convenzione in essere;

Visto lo schema di convenzione concordato tra gli uffici competenti, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in cui sono esplicitati gli obblighi in capo a ciascun soggetto partecipante, di seguito sintetizzati:

- per l'ASST Gaetano Pini - CTO, l'impegno a:
 - identificare un tutor aziendale responsabile dell'organizzazione e del monitoraggio delle attività previste nel progetto formativo di che trattasi;
 - garantire l'accesso alla mensa aziendale;
 - fornire i camici;
 - rilasciare il cartellino identificativo;
 - erogare la formazione specifica;
 - garantire la copertura assicurativa per rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione, come previsto dall'art. 41, comma 3, del D.Lgs. n. 368/1999;
- per l'Università degli Studi di Genova, l'impegno a:
 - individuare il tutor responsabile dell'attività didattico-organizzativa dei tirocini;
 - redigere il progetto formativo e di orientamento, concordato in tutte le parti con il tutor individuato dall'ASST Gaetano Pini - CTO;

Precisato che la convenzione di che trattasi avrà durata dal 07/04/2025 al 06/06/2025, corrispondente al periodo di tirocinio extra rete degli specializzandi interessati;

Considerato l'interesse alla promozione di forme di collaborazione che consentano, da un lato, all'Università di avvalersi di strutture e servizi extrauniversitari per attività didattiche integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademico-professionale e, dall'altro, all'Azienda di consolidare le proprie strutture di competenza, rafforzando il rapporto clinico-scientifico con le Istituzioni universitarie;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore della UOC Anestesia Rianimazione e Terapia del Dolore - Pini, conservati in atti;

Dato atto, come attestato dalle competenti UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità e UOC Affari Generali e Legali, che dal presente provvedimento non derivano oneri diretti a carico del bilancio aziendale;

Ritenuto di autorizzare la stipula della convenzione con l'Università degli Studi di Genova, approvandone il testo, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per lo



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 204 del 03 APR. 2025

svolgimento presso la UOC di Anestesia Rianimazione e Terapia del Dolore dell'ASST Gaetano Pini-CTO – Presidio Pini - di attività di formazione specialistica della dott.ssa Francesca Morreale, che avrà durata dal 07/04/2025 al 06/06/2025;

Viste:

- l'attestazione di regolarità dell'istruttoria e legittimità del presente provvedimento espressa dal Responsabile della UOC proponente;
- l'attestazione di regolarità contabile e della relativa copertura economica da parte del Responsabile della UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità;

Visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di autorizzare la stipula della convenzione con l'Università degli Studi di Genova, approvandone il testo, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per lo svolgimento presso la UOC di Anestesia Rianimazione e Terapia del Dolore dell'ASST Gaetano Pini-CTO – Presidio Pini - di attività di formazione specialistica della dott.ssa Francesca Morreale, iscritta al III anno di corso della Scuola di Specializzazione in Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva e del Dolore del predetto Ateneo;
2. di individuare il Direttore della UOC di Anestesia Rianimazione e Terapia del Dolore - Pini, dott. Andrea Tognù, quale responsabile aziendale cui è affidato il monitoraggio e la verifica delle attività di formazione nel rispetto delle prescrizioni di cui alla convenzione in parola;
3. di precisare che la presente convenzione avrà durata dal 07/04/2025 al 06/06/2025, corrispondente al periodo di tirocinio extra rete della specializzanda interessata;
4. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri diretti a carico del bilancio aziendale;
5. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015;



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Gaetano Pini

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 204 del 03 APR. 2025

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015.

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Cesare CANDELA)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
(Dott.ssa Rossana GIOVE)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco RATERNOSTER)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Paola LATTUADA)

UOC Affari Generali e Legali

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90: dott. Luigi Ortaglio
Pratica trattata da: dott.ssa S. Tripodi
Atti n. 2025 - 1.1.3/4.7



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 204 del 03 APR. 2025

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D. Lgs. 33/2013, dal 03 APR. 2025 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 6 pagine e n. 1 allegato.

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, li _____

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ INTEGRATIVE AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE DI ANESTESIA RIANIMAZIONE, TERAPIA INTENSIVA E DEL DOLORE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

TRA

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA, con sede legale in Via Balbi 5, Genova, codice fiscale e Partita IVA 00754150100, d'ora in poi denominata "Università", rappresentata dal Prof. Nicolò Antonino Patroniti, in qualità di Direttore della Scuola di Specializzazione in ANESTESIA, RIANIMAZIONE, TERAPIA INTENSIVA E DEL DOLORE, a ciò delegato dal Magnifico Rettore con D.R. 250 del 18/01/2024, domiciliato per la carica presso la sede legale della stessa (PEC: protocollo@pec.unige.it)

L'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini – CTO di Milano codice fiscale e partita IVA 093205300968, con sede legale in Piazza Cardinal Ferrari, 1 – Milano, rappresentata dal Legale Rappresentante, Dott.ssa Paola Lattuada, in qualità di Direttore Generale, domiciliato per la carica presso la sede istituzionale predetta, d'ora in poi denominata Azienda

PREMESSE

- Visto il D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE", così come modificato dalla legge 23 dicembre 2005 n. 266;

- Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421", e in particolare l'art. 6 "Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università";
- Visto il D.I. 4 febbraio 2015 n. 68 avente ad oggetto il riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;
- Visto il D.M. 716 del 16 settembre 2016 che disciplina le Scuole di Specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato a soggetti in possesso di un titolo di studio diverso dalla laurea magistrale in Medicina e chirurgia;
- il D.I. 13 giugno 2017 n. 402 relativo all'accredimento delle scuole di specializzazione di area sanitaria che prevede, espressamente, la stipula di un'apposita convenzione tra Università ed enti ospitanti per lo svolgimento di periodi fuori rete formativa;
- qualora le strutture messe a disposizione dell'Azienda facciano parte della rete formativa di un altro Ateneo, l'Azienda dichiara che tali strutture non hanno raggiunto il numero massimo di specializzandi/e che il potenziale formativo (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) permette di accogliere.

TANTO PREMESSO

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2

1. L'Azienda si impegna ad accogliere presso la propria sede e presso l'Unità Operativa Complessa di Anestesia Rianimazione Terapia del Dolore della ASST

Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico G. Pini/CTO di Milano, per lo svolgimento di attività integrative al di fuori della rete formativa della Scuola di Specializzazione in ANESTESIA RIANIMAZIONE, TERAPIA INTENSIVA E DEL DOLORE dell'Università, la specializzanda dott.ssa Francesca Morreale, nata a Genova il 17/09/1994 e residente a Genova, Via Forlì 46/8, 16127, Codice fiscale MRRFNC94P57D969P

Art. 3

1. L'attività formativa della dott.ssa Francesca Morreale ha durata a decorrere dal 07/04/2025 sino al 06/06/2025. L'attività avrà inizio, comunque, a seguito del perfezionamento della stipula, ossia a seguito dell'ultima sottoscrizione della presente convenzione.

Art. 4

1. L'Azienda per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente convenzione mette a disposizione le strutture, i servizi logistici, il personale laureato, tecnico (paraforam e ausiliario) facente capo alla propria Unità Operativa di Anestesia Rianimazione Terapia del Dolore della ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico G. Pini/CTO di Milano.

2. La specializzanda frequenta la predetta struttura negli orari concordati con il Direttore della struttura aziendale e comunque nel rispetto dell'art. 40 del D.Lgs. n. 368/1999 sicché sia garantita la coerenza delle attività assistenziali svolte presso la struttura con gli obiettivi didattici formativi della Scuola.

Art. 5

1. Nel rispetto della alternanza tra attività pratica e teorica prevista dal Consiglio della Scuola di Specializzazione, in sede di programmazione, la specializzanda svolge le attività preventivamente concordate tra il Direttore della Scuola di

Specializzazione ed il Direttore della UO di Anestesia Rianimazione Terapia del Dolore della ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico G. Pini/CTO di Milano dott. Andrea Tognù dell'Azienda, mediante la stesura di un piano di formazione personalizzato.

Art. 6

1. La frequenza della specializzanda è finalizzata alla formazione prevista dal regolamento e dai piani didattici della Scuola di Specializzazione nonché dal piano formativo presentato dallo specializzando stesso e ne rappresenta parte integrante; la frequenza non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro né con l'Università né con l'Azienda.

Art. 7

1. L'attività integrativa si svolge sotto la guida del Direttore della UO di Anestesia Rianimazione Terapia del Dolore della ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico G. Pini/CTO di Milano dott. Andrea Tognù, individuato come tutore dall'Azienda.

Art. 8

2. Il Direttore della Scuola e il Dirigente Responsabile della struttura interessata vigilano sulla corretta applicazione della presente convenzione e sul suo regolare svolgimento.

Art. 9

1. Lo svolgimento dell'attività integrativa è seguito e verificato dal tutore universitario, designato dal Consiglio della Scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo.

2. Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione della specializzanda, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per

monitorare e verificare periodicamente tale attività.

Art. 10

La specializzanda ammessa a frequentare le strutture del soggetto ospitante sarà tenuta al rispetto delle norme interne e all'osservanza di tutte le disposizioni che regolano i servizi sanitari e ospedalieri in particolare.

Ai sensi dell'art. 41, comma 3, del D.Lgs. n. 368/1999 nonché dell'art. 3 comma 4 del D.I 68/2015, dell'art. 3 comma 3 del D.I. n. 716/2016 e dell'art. 1.6 del D.I. n. 402/2017, durante la sua permanenza presso dette strutture, la specializzanda rimarrà assicurata a cura dell'Ente sanitario sede principale della formazione contro eventuali infortuni riportati durante lo svolgimento delle proprie funzioni.

In caso d'infortunio, il verbale del pronto soccorso necessario per la successiva denuncia agli uffici INAIL da parte dell'Ente sanitario sede principale della formazione, deve essere trasmesso dall'ente ospitante agli appositi uffici dell'Ateneo di Genova.

Il soggetto ospitante provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi connessi all'attività assistenziale svolta dalla specializzanda nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale, come previsto dall'art. 41, comma 3, del d.lgs. n. 368/1999.

Art. 11

1. Ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, la specializzanda che svolge attività di formazione presso le strutture dell'Azienda ed è esposto a rischi è equiparato ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 10 del D.M. n. 363/1998, al fine di

garantire la tutela della salute e della sicurezza degli/delle specializzandi/e, il soggetto cui competono gli obblighi previsti dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n°. 81 e s.m.i. e, se presenti rischi da radiazioni ionizzanti, dal D.Lgs. 31 luglio 2020, n° 101 e s.m.i. è individuato nel datore di lavoro dell'Azienda ospitante.

Il datore di lavoro dell'Azienda (secondo il sistema di deleghe vigente nella Azienda stessa) garantisce, pertanto, le misure generali e specifiche per la protezione della salute della specializzanda nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell'Azienda o in ogni altro luogo di pertinenza dell'Azienda accessibile allo/alla specializzando/a nell'ambito della propria attività.

Art. 12

1. Le Parti convengono che l'accertamento della idoneità sanitaria della specializzanda è effettuato a cura e spese della struttura sanitaria ospitante.
2. L'avvio della frequenza presso l'Azienda è subordinato alla valutazione da parte del medico competente o autorizzato dell'Azienda stessa, previa visione della certificazione di idoneità sanitaria del medico in formazione specialistica conseguita presso la struttura sanitaria di precedente assegnazione.
3. A seguito della cessazione dell'attività, l'Azienda ospitante consegna alla specializzanda copia della documentazione personale relativa alla sorveglianza sanitaria e all'eventuale sorveglianza fisica della radioprotezione.

Art. 13

1. L' Azienda assicura alla specializzanda, che svolge attività pratica nell'ambito della presente convenzione, la messa a disposizione delle uniformi di servizio, il camice contrassegnato da apposito cartellino e l'accesso alla mensa, secondo

quanto previsto dal regolamento aziendale vigente in materia. I servizi di cui sopra sono subordinati al versamento di una cauzione, al primo giorno di accesso in Struttura, presso l'UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità, dando alla stessa immediata evidenza dell'avvenuto pagamento.

Art. 14

1. Le parti si impegnano a trattare i dati personali di cui alla presente convenzione unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione medesima.

2. Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), del D.lgs 196/2003 come novellato dal D.Lgs 101/2018 e s.m.i e dei provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali italiana.

3. In relazione ai rapporti in tema di *data protection* intercorrenti tra le due strutture e alle modalità operative di gestione dei diversi trattamenti, ciascuna parte agisce come Titolare autonomo per gli adempimenti di propria competenza.

4. Per le operazioni di trattamento le parti garantiscono che queste saranno svolte da soggetti autorizzati e formati all'assolvimento di tali compiti, o soggetti debitamente nominati responsabili del trattamento (ex art. 28 GDPR), e con mezzi dotati di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei soggetti interessati cui i dati si riferiscono, e ad impedire l'indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.

5. Nell'espletamento delle attività assegnate alla specializzanda, l'Azienda, in quanto Titolare del trattamento, provvederà ad autorizzare la specializzanda al trattamento dei dati personali e particolari di cui tale soggetto verrà a conoscenza nello svolgimento delle attività formative, nominandolo responsabile o autorizzato

al trattamento, previa consegna di dettagliata informativa e adeguata formazione.

Art. 15

1. Durante lo svolgimento dell'attività integrativa /la specializzanda è tenuta a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi indicati negli artt. 3, 4, 11, 12 e 14 la specializzanda deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

2. Prima dell'inizio dell'attività, l'Ateneo provvede a garantire la formazione generale, mentre l'Azienda ospitante provvede a garantire l'informazione, la formazione specifica e l'eventuale addestramento necessario.

Art. 16

1. La presente convenzione ha durata di 2 mesi, dal 07/04/2025 sino al 06/06/2025, corrispondenti al periodo di formazione della dott.ssa Francesca Morreale presso la UOC di Anestesia Rianimazione Terapia del Dolore della ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico G. Pini/CTO dell'Azienda per lo svolgimento di attività integrative al di fuori della rete formativa della Scuola di Specializzazione dell'Università.

2. Viene concesso, ai sensi del D.Lgs 368/99, l'uso gratuito dei locali, delle attrezzature e delle strumentazioni medico-sanitarie (idonee e adeguate ai sensi del D.Lgs del 09.04.2008, n. 81 s.m.i. – Testo Unico sulla Sicurezza del lavoro) della citata struttura complessa dell'Azienda, con decorrenza, a norma dell'art. 3, dalla data di perfezionamento della stipula della presente convenzione, quindi a seguito dell'ultima sottoscrizione della presente convenzione.

3. Le parti potranno convenire di rinnovare la convenzione con la medesima procedura seguita per la stipula.

Art. 17

1. È fatta salva, per ciascuna delle Parti, la possibilità di recesso, dandone preventiva comunicazione alla controparte, a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), con almeno 3 mesi di preavviso. L'Università, inoltre, riconosce all'Azienda la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal presente accordo per manifesto inadempimento dello/della specializzando/a agli obblighi previsti dal contratto di formazione specialistica.

Art. 18

1. Agli effetti fiscali, le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso in base alla Tariffa parte II - Art.4 allegata al DPR 26.4.1986 n.131 e successive modifiche, a cura e spese della parte richiedente. L'imposta di bollo è dovuta ai sensi dell'art.2 della tariffa allegata al DPR 642/1972, nella misura vigente al momento della stipula e verrà assolto in modo virtuale. L'imposta di bollo rimane a carico dell'Università.

Art. 19

Per qualsiasi controversia che possa insorgere tra il soggetto ospitante e l'Università degli Studi di Genova in merito all'esistenza, alla validità, all'efficacia, all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo sarà esclusivamente competente il Foro per legge, previo esperimento di un tentativo di accordo bonario fra le Parti.

Art. 20 - Firma digitale

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale, dal Direttore della S.d.S. in ANESTESIA RIANIMAZIONE, TERAPIA INTENSIVA E DEL DOLORE e dal rappresentante legale dell'Azienda Ospedaliera, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra

pubbliche amministrazioni, relativamente all'invio di documenti in formato digitale attraverso l'utilizzo della casella PEC.

Art. 21 – Norma finale

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica e in particolare il regolamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria dell'Università.

per l'**Università degli Studi di Genova**

IL DIRETTORE DELLA SDS ANESTESIA RIANIMAZIONE, TERAPIA INTENSIVA
E DEL DOLORE

Prof. Nicolò Antonino Patroniti

per L'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico G. Pini-CTO

Il Direttore Generale

(Dott.ssa Paola Lattuada)

Documento informatico ai sensi dell'art. 46 della L. 7 agosto 1990 n. 241 come modificato dal D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 e dal D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.